

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-545 del 06/02/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LUXURY MICRON S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Panagulis n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trattamento e rivestimento dei metalli sito nel Comune di Forlì, Via Benini n. 54
Proposta	n. PDET-AMB-2020-568 del 06/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LUXURY MICRON S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Panagulis n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trattamento e rivestimento dei metalli sito nel Comune di Forlì, Via Benini n. 54

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 21/11/2019, acquisita al Prot. Com.le 103987e da Arpae al PG/2019/180352 del 22/11/2019 ed ai PG/2019/180788-180903-180807 del 25/11/2019, da LUXURY MICRON S.R.L. nella persona di Papi Gion, in qualità di Legale Rappresentante, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di trattamento e rivestimento dei metalli sito nel Comune di Forlì, Via Benini n. 54, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che:

- si tratta del trasferimento con modifiche di uno stabilimento esistente autorizzato alla Ditta DORAMI srl con AUA adottata con Determinazione n.2108 del 14/07/2014 della Provincia di Forlì-Cesena, da Via Cicognani n. 11/E a Via Benini n. 54 sempre in Comune di Forlì;
- precedentemente con AUA adottata con DET-AMB-2017 del 25/07/2017 di Arpaè era già stata autorizzata DORAMI Srl a trasferire lo stabilimento esistente da Via Cicognani n. 11/E ad un capannone sito in via Benini n. 50;
- il trasferimento da Via Cicognani n. 11/E a via Benini n. 50 non è stato mai realizzato e ora viene richiesto da LUXURY MICRON Srl il trasferimento al capannone in Via Benini n. 54, posto nelle adiacenze di quello di via Benini n. 50;
- LUXURY MICRON Srl ha dichiarato che le materie prime e le sostanze utilizzate nel ciclo lavorativo rimangono invariate sia come tipologia e come quantitativi utilizzati rispetto a quelle presentate da DORAMI srl per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento da Via Cicognani n. 11/E a Via Benini n. 50, con l'unica differenza di aver riunito in un'unica emissione le aspirazioni della linea alcalini e decorativi, mantenendo separata la linea acidi ed adeguando le portate per garantire le condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 7529 del 23/05/2019, acquisito da Arpaè al PG/2019/182293 del 24/05/2019, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 115279 del 23/12/2019, acquisita da Arpaè al PG/2019/197238, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in data 23/12/2019, 10/01/2020 e 03/02/2020 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpaè ai PG/2019/197252, PG/2020/3373 e PG/2020/17116;

Dato atto che con le ultime integrazioni volontarie DORAMI srl e LUXURY MICRON srl hanno comunicato quanto segue: “ (...) *alla data della messa in esercizio dell'attività sopraindicata da parte della Luxury Micron S.r.l., a seguito dell'utilizzo di parte degli stessi impianti produttivi, cesserà l'attività sopraindicata della Ditta Dorami S.r.l. in Forlì Via Antonio Cicognani n. 11/e e non sarà dato seguito alla autorizzazione con trasferimento n. DET-AMB-2017-3920 del 25/07/2017*”;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 8715 del 30/01/2020, acquisita da Arpaè al PG/2020/15250, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: “*Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA ing. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Benini, 54 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59*”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/02/2020, ove oltre a dare atto degli esiti della Conferenza di Servizi, il Responsabile

dell'endoprocedimento ha evidenziato quanto segue: "(...)

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni in atmosfera N. 1 ed N. 2 del nuovo stabilimento in Comune di Forlì Via Benini n. 54, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del provvedimento di AUA, **cesserà l'efficacia dei seguenti titoli abilitativi** già rilasciati alla DORAMI Srl:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2108 del 14/07/14 prot. n. 71918/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/14 prot. n. 59730/2014, **per lo stabilimento** in Comune di Forlì, **Via Cicognani n. 11/E**;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3920 del 25/07/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/17 prot. n. 67299/2017, **per lo stabilimento** in Comune di Forlì, **Via Benini n. 50**; (...)"

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LUXURY MICRON S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LUXURY MICRON S.R.L.** (C.F./P.IVA 04468770401) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Panagulis n. 5, **per lo stabilimento di trattamento e rivestimento dei metalli, sito nel Comune di Forlì, Via Benini n. 54**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio

da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre, a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni in atmosfera N. 1 ed N. 2 del nuovo stabilimento in Comune di Forlì Via Benini n. 54, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del provvedimento di AUA, la **REVOCA dei seguenti titoli abilitativi** già rilasciati alla DORAMI Srl:
 - Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2108 del 14/07/14 prot. n. 71918/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/14 prot. n. 59730/2014, **per lo stabilimento** in Comune di Forlì, Via Cicognani n. 11/E;
 - Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3920 del 25/07/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/17 prot. n. 67299/2017, **per lo stabilimento** in Comune di Forlì, Via Benini n. 50.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione a DORAMI srl, Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

LUXURY MICRON srl ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come trasferimento con modifiche di uno stabilimento esistente autorizzato alla Ditta DORAMI srl con AUA adottata con Determinazione n.2108 del 14/07/2014 della Provincia di Forlì-Cesena, da Via Cicognani n. 11/E a Via Benini n. 54 sempre in Comune di Forlì.

Precedentemente con AUA adottata con DET-AMB-2017 del 25/07/2017 di Arpae era già stata autorizzata DORAMI Srl a trasferire lo stabilimento esistente da Via Cicognani n. 11/E ad un capannone sito in via Benini n. 50. Tale trasferimento da Via Cicognani n. 11/E a via Benini n. 50 non è stato mai realizzato. LUXURY MICRON srl ha richiesto, con la presente istanza di AUA, il trasferimento al capannone in Via Benini n. 54, posto nelle adiacenze di quello di via Benini n. 50. LUXURY MICRON srl ha dichiarato che le materie prime e le sostanze utilizzate nel ciclo lavorativo rimangono invariate sia come tipologia e come quantitativi utilizzati rispetto a quelle presentate da DORAMI srl per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento da Via Cicognani n. 11/E a Via Benini n. 50, con l'unica differenza di aver riunito in un'unica emissione le aspirazioni della linea alcalini e decorativi, mantenendo separata la linea acidi ed adeguando le portate per garantire le condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Nel nuovo stabilimento sono previste le emissioni in atmosfera derivanti dalla finitura di oggetti di bigiotteria e accessori mediante processo galvanico di seguito riportate:

- emissione E1 "aspirazione su linea acida";
- emissione E2 "aspirazione su linee alcalina e decorativi";

oltre a due emissioni derivanti da caldaie ad uso civile denominate ET1 "Centrale termica per riscaldamento ambienti" (189 kW, a metano) e ET2 "Caldaia acqua sanitaria" (26,8 kW, a metano).

Ai sensi dell'art. 269 comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.i., il trasferimento di uno stabilimento segue lo stesso procedimento previsto per l'installazione di un nuovo stabilimento. Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota prot. n. 110582 del 10/12/19 acquisita al protocollo PG/2019/189543, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/185874 del 03/12/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2019/185876 del 03/12/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 109453 del 06/12/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/188247 del 06/12/19, il

Comune di Forlì – Servizio Urbanistica e Edilizia privata ha comunicato che “....si attesta la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 215 particella 528 SUB 2, per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota prot. 2020/0020503/P del 27/01/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/12242 del 27/01/20, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso “*parere favorevole per quanto di competenza*”.

Con nota PG/2020/13563 del 28/01/20 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

Materie Prime - La ditta dichiara che le materie prime e le sostanze utilizzate nel ciclo lavorativo rimangono invariate sia come tipologia e come quantitativi utilizzati. Valgono pertanto le considerazioni normative nel merito espresse nel corso della valutazione dell'impianto di Dorami Srl svolte per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento da Via Cicognani n. 11/E a Via Benini n.50

Quadro riassuntivo emissioni nuove e quadro normativo di riferimento - L'azienda ha riunito in un'unica emissione le aspirazioni della linea alcalini e decorativi, mantenendo separata la linea acidi. Di conseguenza ha ricalcolato le portate di emissione per garantire le condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Rispetto alla precedente autorizzazione pertanto sono cambiate le portate massime delle emissioni: nel merito lo scrivente servizio non evidenzia elementi ostativi. Stante le precedenti considerazioni sull'invarianza dell'attività, vista la sostanziale coincidenza delle norme di riferimento tecniche e normative, anche le considerazioni tecnico/normative rimangono le stesse della precedente relazione relativa al trasferimento da Via Cicognani 11/e a Via Benini n. 50, che hanno portato al rilascio della AUA DET-AMB-2017 del 25/07/2017.

Proposta di limiti e prescrizioni

Emissione: E1 – Aspirazione Linea Acidi

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Sezione	0,28	m ²
Durata	8	h/g
Impianto d'abbattimento	nessuno	
Inquinanti - Concentrazione massima	mg/Nmc	
Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	
Nichel e i suoi composti (esprese come Ni)	1	
Metalli Totali e loro composti (compresi Zn e Cu)	5	
Cianuri (espresso come HCN)	0,5	
Acido Solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	
Acido Cloridrico e suoi sali (espressi come HCl)	5	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.

Proposta di limiti e prescrizioni

Emissione: E2 – Linea alcalina e linea decorativi

Portata massima	13.200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Sezione	0,28	m ²
Durata	8	h/g

Impianto d'abbattimento	nessuno
Inquinanti - Concentrazione massima	mg/Nmc
Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5
Nichel e i suoi composti (esprese come Ni)	1
Metalli Totali e loro composti (compresi Zn e Cu)	5
Cianuri (espresso come HCN)	0,5
Acido Solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2
Acido Cloridrico e suoi sali (espressi come HCl)	5

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.

Impianti termici

- 1) Impianto termico ET1 riscaldamento reparto
Potenza termica nominale 189 kW Combustibile (gas metano)
- 2) Impianto termico ET2 riscaldamento uffici
Potenza termica nominale 26,8 kW Combustibile (gas metano)

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., gli impianti non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal Titolo II dello stesso decreto legislativo

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 21/11/2019 prot. n. 103987, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ET1 – CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO AMBIENTI (189 kW, a metano)

EMISSIONE ET2 – CALDAIA ACQUA SANITARIA (26,8 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di trattamento e rivestimento dei metalli (finitura di oggetti di bigiotteria e accessori mediante processo galvanico) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE SU LINEA ACIDA

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	mg/Nmc
Cianuri (espressi come HCN)	0,5	mg/Nmc
Metalli Totali e loro composti (compresi Zn e Cu)	5	mg/Nmc
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nmc
Acido cloridrico e suoi sali (espressi come HCl)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – ASPIRAZIONE SU LINEE ALCALINA E DECORATIVI

Portata massima	13.200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	mg/Nmc
Cianuri (espressi come HCN)	0,5	mg/Nmc
Metalli Totali e loro composti (compresi Zn e Cu)	5	mg/Nmc
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nmc
Acido cloridrico e suoi sali (espressi come HCl)	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno,

uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1 e 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.